2023/2538

15.11.2023

DECISIONE (UE) 2023/2538 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito alla modifica dell'allegato XXII di taleaccordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione (UE) 2016/838/del Consiglio ([1]) l'Unione ha concluso l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ([2]) («accordo»), entrato in vigore il 1º luglio 2016.

(2) A norma dell'articolo 406, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione istituito dall'accordo («Consiglio di associazione») ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.

(3) A norma dell'articolo 283 dell'accordo, le parti devono sviluppare la cooperazione e armonizzare le politiche per contrastare e combattere le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa. Tale cooperazione deve prevedere, tra l'altro, il graduale ravvicinamento, per quanto possibile, delle aliquote delle accise sui prodotti del tabacco, tenendo conto dei vincoli del contesto regionale e in conformità alla convenzione quadro per la lotta al tabagismo dell'Organizzazione mondiale della sanità. A tal fine le parti devono adoperersi per rafforzare la cooperazione nel contesto regionale.

(4) A norma dell'articolo 285 dell'accordo, la Georgia deve procedere ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'Unione e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXII dell'accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

(5) Il Consiglio di associazione deve adottare una decisione riguardo la modifica dell'allegato XXII dell'accordo.

(6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione, poiché la decisione prevista vincolerà l'Unione.

(7) È opportuno pertanto che la posizione dell'Unione in sede di consiglio di associazione sia basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito alla modifica dell'allegato XXII Di tale accordo di associazione si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

([1]) Decisione (UE) 2016/838 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 26).

([2]) GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2023

Per il Consiglio
Il presidente
N. CALVIÑO SANTAMARÍA

PROGETTO

DECISIONE N. .../2023 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA

del …

che modifica l'allegato XXII dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in particolare l'articolo 406,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ([1]) («accordo»), è stato firmato il 16 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1º luglio 2016.

(2) Il preambolo dell'accordo riconosce l'impegno della Georgia a ravvicinare progressivamente la sua legislazione nei settori pertinenti a quella dell'Unione, in conformità all'accordo, nonché ad attuarla in maniera efficace. Il preambolo riconosce inoltre l'impegno delle Parti dell'accordo («Parti») a rispettare i principi dello sviluppo sostenibile, a salvaguardare l'ambiente e a mitigare i cambiamenti climatici, al continuo miglioramento della governance ambientale e a soddisfare le esigenze ambientali, anche mediante la cooperazione transfrontaliera e l'attuazione di accordi internazionali multilaterali, nonché la loro volontà di migliorare il livello di sicurezza della sanità pubblica e di tutela della salute umana quale elemento essenziale per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica. Nel preambolo, le Parti si dichiarano fiduciose che l'accordo instaurerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra le Parti e soprattutto per lo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti e stimolerà la concorrenza, fattori indispensabili per la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'economia;

(3) L'articolo 1 dell'accordo stabilisce l'obiettivo di sostenere gli sforzi della Georgia volti a sviluppare il proprio potenziale economico mediante la cooperazione internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione.

(4) A norma dell'articolo 283 dell'accordo le Parti devono sviluppare la cooperazione e armonizzare le politiche per contrastare e combattere le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa. Tale cooperazione deve prevedere, tra l'altro, il graduale ravvicinamento, per quanto possibile, delle aliquote delle accise sui prodotti del tabacco, tenendo conto dei vincoli del contesto regionale e in conformità alla convenzione quadro per la lotta al tabagismo dell'Organizzazione mondiale della sanità.

(5) A norma dell'articolo 285 dell'accordo la Georgia deve procedere ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'Unione e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXII dell'accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

(6) A norma dell'articolo 406, paragrafi 1 e 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione può prendere decisioni ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'accordo. In particolare, può aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo, tenendo conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione e delle norme applicabili contenute negli strumenti internazionali ritenuti pertinenti per le Parti.

(7) Il Consiglio di associazione deve pertanto modificare l'allegato XXII dell'accordo,

([1]) GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Conformemente all'allegato XXII dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («accordo») e alla direttiva 2011/64/UE del Consiglio ([2]), entro la fine del 2026 l'accisa globale che deve consistere di un elemento specifico compreso tra il 7,5 % e il 76,5 % dell'onere fiscale totale, espresso come importo fisso per 1 000 sigarette, e di un elemento *ad valorem*, espresso come percentuale del prezzo massimo di vendita al minuto, in Georgia non è inferiore a 90 EUR per 1 000 sigarette e al 60 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto. La Georgia garantisce di raggiungere l'obiettivo di aliquota dell'accisa attraverso un aumento graduale fino al 2026.

Articolo 2

Conformemente all'allegato XXII dell'accordo e alla direttiva 2011/64/UE, entro la fine del 2026 l'accisa globale che deve consistere di una accisa specifica più una *ad valorem*, se del caso, in Georgia non è inferiore:

i) al 5 % del prezzo di vendita al minuto o a 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo nel caso dei sigari e i sigaretti;

ii) al 50 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto o a 60 EUR al chilogrammo per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette; e

iii) al 20 % del prezzo di vendita al minuto o a 22 EUR per chilogrammo per gli altri tabacchi da fumo.

La Georgia garantisce di raggiungere l'obiettivo di aliquota dell'accisa di cui al paragrafo 1 attraverso un aumento graduale fino al 2026.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il …

Per il Consiglio di associazione
Il presidente

([2]) Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).